



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";

Visto il Decreto Dipartimentale n. 899 del 19 marzo 2020 con il quale è stata accordata la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana causa l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al DPCM 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha comportato il fermo di alcuni canali distributivi come il comparto Ho.Re.Ca. e il food-service provocando una diminuzione del mercato pari a oltre il 50% e conseguenti rischi connessi alla mancata raccolta del latte con potenziali gravi ripercussioni per l'intera componente zootecnica della filiera.

Vista la lettera circolare n. 2076 del 14 maggio 2020, con la quale sono state definite le modalità di etichettatura per l'immissione in commercio della "Mozzarella di Bufala Campana" ottenuta usufruendo della modifica temporanea.

Visto il Decreto Dipartimentale n. 36857 del 2 luglio 2020 con il quale si è stabilito come termine di vigenza del decreto di modifica temporanea n. 899 del 19 marzo 2020 il 31 luglio 2020, e si è stabilito altresì la data del 31 dicembre 2020 entro cui è possibile utilizzare il latte congelato ottenuto nel periodo di vigenza del suddetto decreto di modifica temporanea, per la produzione di “Mozzarella di Bufala Campana”.

Considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al DPCM 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha comportato il fermo di alcuni canali distributivi come il comparto Ho.Re.Ca. e il food-service ha provocato una diminuzione del mercato con conseguente impossibilità di utilizzare entro la data del 31 dicembre 2020 il latte congelato nel periodo di vigenza del decreto di modifica temporanea, per la produzione di “Mozzarella di Bufala Campana”.

Considerato che da nota ufficiale n. 1455/2000 dell'organismo di controllo DQA s.r.l, acquisita agli atti con protocollo n. 9353706 del 2 dicembre 2002, risultano ancora stoccati kg 5.102.773,33 di latte congelato idoneo alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, e che il mancato utilizzo entro la data del 31 dicembre 2020 del latte congelato aggraverebbe i danni economici a carico della filiera.

Ritenuto pertanto necessario prorogare i termini al 30 giugno 2021 entro cui è possibile utilizzare il latte congelato nel periodo di vigenza del decreto di modifica temporanea, per la produzione di “Mozzarella di Bufala Campana”.

DECRETA

Articolo 1

1. La facoltà di utilizzo del latte congelato ottenuto nel periodo di vigenza e determinato mensilmente nelle quantità secondo le condizioni stabilite nel decreto di modifica temporanea, per la produzione di “Mozzarella di Bufala Campana” DOP che il decreto n. 36857 del 2 luglio stabiliva dovesse terminare il giorno 31 dicembre 2020 è prorogato al 30 giugno 2021. Il latte congelato non utilizzato entro tale data non potrà essere impiegato per l'ottenimento della “Mozzarella di Bufala Campana”.
2. L'organismo di controllo garantisce il rispetto della tracciabilità del latte congelato e del suo successivo utilizzo nella produzione di “Mozzarella di Bufala Campana”.

Articolo 2

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it affinché le disposizioni contenute nel documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

Roma,

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)